



COMUNE DI CASSINO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Frosinone

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Delibera n. 102 del 13 maggio 2020

OGGETTO: Rimborso delle spese legali sostenute in qualità di amministratore locale – Esclusione.

L'anno duemilaventi, il giorno 13 del mese di maggio, alle ore 12.00, in Roma si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione nelle persone di:

- Dott.ssa Alessandra NIGRO, presidente;
- Dott. Marcello ZOTTOLA, componente;
- Dott. Guerino DE LUCA;

PREMESSO che

- il Comune di Cassino, con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 25 giugno 2018, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. (di seguito TUOEL);
- con d.P.R. in data 28 settembre 2018 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- la procedura di notifica del citato d.P.R. nei confronti dei nominati, dott.ssa Alessandra NIGRO, dott. Marcello ZOTTOLA e dott. Guerino Vittorio DE LUCA, si è perfezionata in data 12 ottobre 2018;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del richiamato TUOEL la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso la sede del Comune di Cassino il 17 ottobre 2018;
- ai sensi del comma 4 dell'articolo 246 del TUOEL, essendo stato validamente deliberato il bilancio di previsione per l'anno 2018, i termini iniziali previsti per l'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione sono differiti al 1° gennaio 2019;
- ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUOEL, in data 7 gennaio 2019 la Commissione straordinaria ha pubblicato l'avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività, invitando i creditori dell'Ente a presentare, entro il termine di 60 giorni, documentata istanza di



COMUNE DI CASSINO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Frosinone

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

ammissione alla massa passiva;

- ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUOEL, con propria delibera n. 7 del 28 febbraio 2019 la Commissione straordinaria ha prorogato il termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione alla massa passiva di ulteriori trenta giorni decorrenti dall'8 marzo 2019;

VISTI

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (TUOEL);
- il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 recante *Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125;

VISTA la richiesta prot. n. 19248 in data 29.3.2019 con la quale l'Avv. Michele Nardone ha fatto istanza di ammissione alla massa passiva della somma di € 6.566,04 per spese legali sostenute, in qualità di vice sindaco del Comune di Cassino, nel procedimento penale 4258/2009 RG NR e n. 2911/2010 RG GIP presso il Tribunale di Cassino, procedimento definito con sentenza 22 del 23.4.2015;

VISTE, altresì

- la comunicazione prot. n. 26567 del'8.5.2019 con la quale questa Commissione ha informato l'interessato, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., dell'avvio del relativo procedimento;
- l'attestazione, resa ai sensi dell'art. 254, comma 4, del TUOEL, in data 30.9.2019 dal Segretario generale dell'Ente, nella qualità di responsabile dell'Ufficio Affari legali, da cui emerge, tra l'altro, che non è stato assunto alcun impegno di spesa negli stanziamenti di bilancio;
- la nota prot. n. 6157 datata 3.2.2020 con la quale, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., questa Commissione ha comunicato all'Avv. Miche Nardone il motivato preavviso di diniego all'inserimento nella massa passiva della predetta somma;
- la nota prot. n. 8833 del 20.2.2020 con la quale l'Avv. Michele Nardone, nel contestare le motivazioni del cennato preavviso di diniego, sostiene il diritto al rimborso delle spese legali degli amministratori anche per giudizi conclusi prima dell'entrata in vigore del novellato art. 86 del TUOEL secondo il procedimento di spesa ordinario previsto per gli enti locali, richiamando a tal fine:
 - l'orientamento giurisprudenziale che equipara gli amministratori ai dipendenti dell'Ente e, quindi, sostenendo l'applicabilità anche ai primi della previsione di cui all'art. 67 del d.P.R. 268/1987 (cit. sentenza Cass. Sez. Unite 501/1986, Corte dei



COMUNE DI CASSINO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Frosinone

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Conti, sez. giur. Regione Lombardia n. 641/2005, Corte dei Conti, sez. giur. Regione Liguria n. 636/2008));

- l'indirizzo giurisprudenziale che *ha ricondotto in via analogica il caso del rimborso delle spese legali agli amministratori locali la disciplina del mandato, prevista dall'art. 1720 cc* (cit. Consiglio di Stato n. 1713/2011 e Cassazione, sez. unite n. 478/2006);

TENUTO CONTO che, secondo altri orientamenti ed indirizzi giurisprudenziali più recenti, per la fattispecie in questione è esclusa qualsivoglia forma di interpretazione analogica, atteso che il richiamo all'analogia è evocabile quando emerga un vuoto normativo nell'ordinamento, non configurabile nel caso *de quo*, poiché il legislatore ha inteso dettare una diversa disciplina per due situazioni non identiche fra loro, escludendo un'interpretazione estensiva agli amministratori sia della disciplina prevista per i dipendenti, sia la normativa privatistica del mandato (Cassazione civ., sez. I, n. 12645 del 25.5.2010; Cassazione, sez. lavoro n. 25690/2011; Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Basilicata, n. 165 del 25.5.2012; Cassazione, sez. III civ. n. 20193/2014; Cassazione, sez. I civ. n. 5264/2015; T.A.R. Lecce 1821/2016; Tribunale Potenza, n. 987 del 27.9.2017);

CONSIDERATO che

- la disciplina per il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori locali a causa del proprio incarico per l'espletamento dei compiti connessi alla carica è intervenuta con il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, conv. Legge 6.8.2015, n. 125, che, modificando l'art. 86, comma 5, del TUOEL, all'art. 7-bis ha previsto per gli enti locali la possibilità di assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, ritenendo ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il rimborso nel limite stabilito dal decreto del Ministro della giustizia (art. 13, comma 6, legge 31.12.2012, n. 247). In assenza di un'espressa previsione contraria, la disposizione non ha efficacia retroattiva, applicandosi quindi solo nel caso di fatti costitutivi del diritto verificatisi in epoca successiva all'entrata in vigore della citata legge (*ex multis*, e tra le più recenti, Cassazione civile sez. III, 8.3.2019, n.6745);
- sulla locuzione "*senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*" la Corte dei Conti si è più volte espressa precisando che è necessaria la preventiva programmazione della specifica spesa in bilancio, dovendo l'amministrazione garantire l'invarianza di spesa e farvi fronte con le ordinarie risorse a disposizione dell'Ente (*ex multis*: Sez. regionale controllo Lombardia n. 470/2015/PAR; Sez. regionale controllo Marche n. 74/2016/PAR; Sez. regionale controllo Puglia n. 33/2016/PAR, Sez. regionale controllo Campania n. 102/2019);
- la più recente giurisprudenza della magistratura contabile non ritiene rimborsabile agli amministratori le spese legali sostenute per giudizi svolti precedentemente, o per fasi di giudizio già definite al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione (15.8.2015), attesa la necessità della predetta previa programmazione della spesa in bilancio unitamente alla necessità che vengano preventivamente determinati i criteri oggettivi di rimborso, a



COMUNE DI CASSINO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Frosinone

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

tutela e a garanzia dell'imparzialità (Corte dei Conti, sez. regionale controllo Lazio, n. 203/2015/PAR; Corte dei Conti, sez. regionale controllo Lombardia, n. 161/2016/PAR); Corte dei Conti, sez. regionale controllo Basilicata, n. 45/2017/PAR);

CONSIDERATA la specifica disciplina per gli enti locali dissestati, di cui al Capo II del Titolo VIII del TUOEL;

TENUTO CONTO, altresì, degli indirizzi forniti dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali in materia di ammissibilità delle spese legali di cui all'art. 86, comma 5, del TUOEL - anche in occasione di specifici quesiti posti sulla questione (ex multis: note Class. n. 15900/10/B/1/A prot. n. 8577 del 29/5/2019 e Class. n. 15900/10/B/1/A del 25/6/2019) - in linea con il più recente orientamento giurisprudenziale, in particolare con quello della Corte dei Conti, sopra richiamato;

RICHIAMATE le motivazioni di cui al citato preavviso di diniego;

per le motivazioni sopra espresse, con votazione unanime;

DELIBERA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di non ammettere alla massa passiva della liquidazione l'istanza presentata dall'Avv. Michele Nardone per l'importo complessivo di € 6.566,04 (seimilacinquecentosessantaseimila/04 euro);
- di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del TUOEL;
- di notificare il contenuto della presente deliberazione al Segretario generale nella qualità di Responsabile dell'Ufficio affari legali del Comune di Cassino per i conseguenti adempimenti e all'Avv. Michel Nardone, nonché di darne comunicazione, per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Cassino;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. 378/1993;
- di pubblicare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, a cura dell'Amministrazione comunale sull'Albo Pretorio informatico dell'Ente e, permanentemente, nell'apposita cartella "Delibere" della Sezione OSL sulla *home page* del sito internet istituzionale del Comune di Cassino;



COMUNE DI CASSINO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Frosinone

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Alle ore 12,30 la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

Il Presidente
Dott.ssa ALESSANDRA NIGRO

I Componenti
Dott. MARCELLO ZOTTOLA

Dott. GUERINO DE LUCA

Alessandra Nigro
.....
Marcello Zottola
.....
Guerrino De Luca
.....



COMUNE DI CASSINO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Frosinone

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito del Comune di Cassino www.comune.cassino.fr.it, nella sezione dedicata all'albo pretorio on line, il **20 MAG. 2020** per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Comunale di Cassino, **20 MAG. 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Rosanna Sanzone

Il Segretario Generale.....